

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **29 settembre 2004** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura del Sig. Ruben Maldonado nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

Con decisione comunicata in data 6 luglio 2004, la C.A.F. ha confermato la squalifica comminata dal Giudice Sportivo c/o la Lega Nazionale Professionisti (C.U. n. 342 del 21.4.2004), nonché della Commissione Disciplinare (C.U. n. 380 del 27.5.2004), nei confronti del calciatore Ruben Maldonado ad anni uno sino al 15 aprile 2005, per comportamento aggressivo nei confronti dell'arbitro.

– Pretese:

Revoca dei provvedimenti adottati nei confronti del Sig. Ruben Maldonado e in via subordinata adozione di altra equa sanzione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

oooooooooooooooooooo

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **4 ottobre 2004** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società Savona Calcio 1907 s.r.l. nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

Provvedimento emanato dal Consiglio Federale in data 12 agosto 2004 (C.U. n. 78/A) di ripescaggio di nove società nel Campionato di Serie C2.

– Pretese:

Annullamento del provvedimento emanato dal Consiglio Federale in data 12 agosto 2004 e conseguente declaratoria del diritto della Società Savona Calcio 1907 s.r.l. a partecipare al Campionato di Serie C2 per la stagione sportiva 2004/2005.

In via subordinata, declaratoria del diritto del Savona Calcio ad essere inserita in tale Campionato per la stagione sportiva 2005/2006 e accertamento del diritto al relativo risarcimento dei danni subiti con riserva di quantificazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

oooooooooooooooooooo

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **4 ottobre** è stata presentata la istanza di conciliazione, a cura del Sig. Antonio Passalacqua e della Società U.S. Scalea 1912 nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

Con comunicato stampa del 24 settembre 2004 la Commissione d'Appello Federale, in accoglimento del reclamo del Sig. Procuratore Federale, ha inflitto al Sig. Antonio Passalacqua la sanzione dell'inibizione per anni 3 e, nei confronti della Società U.S. Scalea 1912, la sanzione della penalizzazione di 4 punti da scontarsi nella classifica 2004/2005.

– Pretese:

Annullamento della impugnata decisione e revoca delle sanzioni.

In via subordinata adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando conciliatore.

PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro